

Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto della Regione Abruzzo, ha l'obiettivo di garantire il diritto alla salute delle persone affette dal dolore pelvico cronico e dalle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), di seguito denominate "patologie correlate", e di tutelare le loro condizioni di vita, individuali e sociali, oltre che di promuovere la loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
2. Al fine di attuare le finalità previste al comma 1 e nel rispetto delle proprie competenze e della normativa statale vigente, la Regione Abruzzo:
 - a) sostiene e promuove azioni mirate al riconoscimento del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate quali patologie invalidanti;
 - b) collabora con gli enti competenti per la realizzazione di un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura al fine di assicurare alle persone affette da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate l'erogazione di prestazioni uniformi, multimodali, appropriate e qualificate;
 - c) promuove la conoscenza del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate e dei loro effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo;
 - d) sostiene politiche a favore della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, nonché il miglioramento della qualità delle relative cure;
 - e) riconosce l'associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate;
 - f) promuove la ricerca scientifica sul dolore pelvico cronico e sulle patologie correlate e sulla loro incidenza nel territorio regionale;
 - g) istituisce un Osservatorio regionale per il monitoraggio del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate ed un apposito registro regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) dolore pelvico: dolore localizzato nell'area anatomica del bacino, ovvero nella regione compresa tra l'ombelico e il perineo, che può manifestarsi con sintomi ginecologici, urologici, gastrointestinali, muscolari o neuropatici, ed essere di natura acuta, subacuta o cronica;

- b) dolore pelvico cronico: dolore persistente o ricorrente localizzato nella regione pelvica, che dura da almeno sei mesi, non esclusivamente associato al ciclo mestruale, alla gravidanza o all'attività sessuale, e che comporta una compromissione significativa della qualità della vita fisica, psicologica e relazionale della persona;
- c) patologie correlate al dolore pelvico cronico: si intendono le condizioni patologiche che possono costituire o contribuire al dolore pelvico cronico e che frequentemente si presentano in compresenza, come comorbidità le une delle altre, il cui perimetro viene aggiornato dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Osservatorio regionale per il monitoraggio del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia Sanitaria Regionale, è istituito l'Osservatorio regionale per il monitoraggio del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) individuare le patologie correlate al dolore pelvico cronico;
 - b) coadiuvare l'Agenzia Sanitaria Regionale nelle campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria sul tema oggetto della presente legge;
 - c) predisporre apposite linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutico multidisciplinari e per il controllo periodico delle persone affette da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate;
 - d) definire gli indirizzi e i criteri per la formazione e l'aggiornamento professionale sul dolore pelvico cronico del personale medico, sanitario e sociosanitario delle ASL, con particolare attenzione all'approccio interdisciplinare, alla comunicazione con la persona assistita e alla medicina di genere, da attuare, con le risorse già previste a legislazione vigente, nell'ambito dei piani di formazione del sistema sanitario regionale;
 - e) analizzare i dati trasmessi dalle strutture sanitarie e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'attività svolta e sui dati raccolti da trasmettere alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente;
 - f) coadiuvare l'Assessorato regionale alla Salute nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze delle patologie di cui alla presente legge, in particolare nei luoghi di lavoro.
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a) l'Assessore alla Salute o una persona dallo stesso delegata, che lo presiede;
 - b) un rappresentante designato dall'Agenzia Sanitaria Regionale;
 - c) quattro rappresentanti aventi comprovata esperienza medica sul dolore pelvico cronico e sulle patologie correlate;
 - d) un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'Assessorato regionale alle Politiche sociali;
 - e) due rappresentanti, designati dalle Università abruzzesi, competenti nell'ambito della ricerca nel campo del dolore pelvico cronico;
 - f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nell'assistenza alle persone affette da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate;

- g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.
4. L'Osservatorio, per l'esame di specifiche tematiche o in relazione a particolari ambiti di intervento, si avvale di ogni altro professionista sanitario o sociosanitario avente specifica competenza nelle materie trattate, tra cui a titolo esemplificativo: ginecologi, urologi, fisiatri, neurologi, terapisti del dolore, gastroenterologi, colon-proctologi, biologi, nutrizionisti e dietologi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, sessuologi, ostetriche e fisioterapisti.
 5. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
 6. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qual volta venga convocato dall'Assessore alla Salute o dalla persona dallo stesso delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
 7. Le funzioni di supporto amministrativo ed organizzativo all'attività dell'Osservatorio sono assicurate dall'Agenzia Sanitaria Regionale.
 8. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso spese, gettone di presenza o compenso comunque denominato. Alle spese per il funzionamento del predetto organismo si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.

Art. 4

(Piano regionale e Rete regionale per la prevenzione e la cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia Sanitaria Regionale, approva le linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutico multidisciplinari predisposte dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della presente legge, e successivamente adotta un Piano regionale di azione per la prevenzione e la cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, contenente gli obiettivi riferiti alle attività delle articolazioni del Servizio sanitario regionale deputate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di tali patologie.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Rete regionale per la prevenzione e la cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) organizzare in modo appropriato l'offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità e assicurando l'omogeneità sul territorio regionale;
 - b) assicurare uniformità di azione e di intervento adottando specifici percorsi di diagnosi e cura comprendenti, oltre l'area dei servizi specialistici, anche l'ambito delle cure primarie e dei servizi integrati socio-sanitari;
 - c) organizzare e realizzare lo studio dell'incidenza e della prevalenza della malattia attraverso la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, monitorare l'andamento e la ricorrenza delle patologie, rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze, anche attraverso i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);

- d) promuovere la qualità delle cure e degli altri interventi sanitari offerti adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di valutazione;
- e) inviare periodicamente il materiale prodotto a medici di famiglia, pediatri, distretti sanitari, consultori e ASL.

Art. 5

(Registro regionale del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate)

1. Presso l'Agenzia Sanitaria Regionale è istituito il Registro regionale del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, di seguito denominato "Registro", per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti a tali patologie.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione, di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.
3. Il Registro:
 - a) contiene i casi di dolore pelvico cronico e delle patologie correlate registrati annualmente;
 - b) rappresenta sul piano statistico l'incidenza del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate sul territorio regionale, al fine di monitorarne l'andamento epidemiologico, rilevare le problematiche connesse, anche sul piano sociale, e fornire ai competenti Dipartimenti regionali appropriate strategie di intervento;
 - c) rileva le modalità di accertamento diagnostico di tali patologie;
 - d) rileva i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
 - e) rileva la qualità delle cure prestate;
 - f) rileva le conseguenze delle patologie di cui alla presente legge in termini funzionali e sociali.
4. L'Agenzia Sanitaria Regionale cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro. I dati riportati nel Registro sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi diagnostici e terapeutici più efficaci per il trattamento delle patologie.
5. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da dolore pelvico cronico e dalle patologie correlate sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati all'Agenzia Sanitaria Regionale per il loro inserimento nel Registro.
6. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto della normativa inerente la privacy ed il trattamento dei dati sanitari.

Art. 6

(Iniziative di sensibilizzazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), l'Agenzia Sanitaria Regionale promuove campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria volte a diffondere la conoscenza del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, nonché a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate con il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo

settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano sul territorio regionale di dolore pelvico cronico e delle patologie correlate.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 2026 un contributo di euro 20.000,00 da erogare in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione regionale 2026-2028, esercizio 2026, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 01, Titolo 1, nuovo capitolo denominato "Contributo ad ASR per iniziative di sensibilizzazione dolore pelvico cronico", per euro 20.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, cap. 324001/1, per euro 20.000,00.
5. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sanitarie adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 7 (Monitoraggio)

1. Il Consiglio regionale controlla lo stato di attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, presenta una relazione alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione, che documenta le attività svolte dall'Osservatorio per il monitoraggio del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate e le modalità di tenuta e di rilevazione del Registro regionale del dolore pelvico cronico e patologie correlate, nonché le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza territoriale, alle modalità di accertamento diagnostico e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 8
(Disposizioni di coordinamento con la l.r. 26/2020)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 3 è abrogato;
 - b) le parole "Osservatorio di cui all'articolo 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Osservatorio per il monitoraggio del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate".
2. Al fine di programmare e coordinare organicamente le azioni per la prevenzione e la cura di ogni patologia oggetto delle presente legge, le linee guida, il Piano e la Rete regionale per la prevenzione e la cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate di cui all'articolo 4 ricomprendono rispettivamente le linee guida per il percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi, il Piano e la Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi di cui alla l.r. 26/2020.

Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/2 del 21.4.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE